

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) (C. 3778 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779 Governo)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).

ORDINI DEL GIORNO

I disegni di legge di bilancio e di stabilità, cosiddetta legge finanziaria, sono state ridisegnata nel contenuto, dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009, che ne ha valorizzato la sua funzione propria di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e in ossequio al Patto di stabilità europeo;

alla luce della ridefinizione e riforma attuata, il contenuto della legge finanziaria vigente risulta essere più ristretto e appare più difficile inserire nel provvedimento norme finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia;

diverse sono le perplessità che si evidenziano rispetto al contenuto del disegno di legge di stabilità, che se pur rechi disposizioni riconducibili al suo contenuto proprio, non contiene materie che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009,

avrebbe potuto contenere per favorire la crescita del Paese;

pertanto pur se la attuale fase congiunturale non permette misure di sviluppo realizzate con incremento della spesa pubblica, sarebbe comunque una occasione di crescita economica e sociale valorizzare gli obiettivi previsti dal patto di Kyoto e dalla Unione Europea, in tema di riduzioni di emissioni di CO₂ e di sviluppo delle rinnovabili, i cosiddetti parametri 20-20-20, puntando su una politica industriale sostenibile, che veda una stretta collaborazione tra le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, perché dalla riduzione delle emissioni si potrebbe ottenere un risparmio economico di circa 5,2 milioni di euro;

Confindustria proprio su questo tema ha predisposto un imponente studio, stimando che l'impatto economico per il nostro Paese, se si dovesse puntare sul dualismo rinnovabili-efficienza energetica, sarebbe pari a 14 milioni di euro, simu-

lando una politica di incentivi differenziati per le rinnovabili, oltre che confermando le previsioni di detrazioni fiscali per l'efficienza energetica;

Difatti la legge 27 dicembre 2006 n. 296, integrata e modificata da provvedimenti normativi successivi, ha disposto detrazioni fiscali del 55 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare nazionale esistente, prorogando fino al 31 dicembre 2010, anche sarebbe energeticamente più corretto fare riferimento a tutte le misure ed ai programmi di miglioramento dell'efficienza energetica ammissibili richiamati dall'Allegato III della Direttiva 2006/32/CE;

alla luce di tali efficaci previsioni di crescita economica,

impegna il Governo

a dare seguito al sistema di incentivi alle fonti rinnovabili, anche in grado di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie e a riconfermare la misura fiscale ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, trasformandola in intervento strutturale fra tutte le tecnologie riconosciute effettivamente efficienti, estendendo il beneficio fiscale anche alle amministrazioni pubbliche.

0/3778/X/1. Di Biagio.